

MNIC820005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005787 - 25/05/2021 - P8 - U

- Art. 3 Il pagamento verrà effettuato al termine della prestazione, dopo la consegna all'ufficio amministrazione del registro delle ore effettuate (controfirmato dal docente responsabile del Progetto) e di una specifica relazione sull'attività svolta, redatta su modulo "DIDATTICA 214";
- Art. 4 La mancata ultimazione della Sua prestazione autonoma per gravi e comprovati motivi documentati, comporterà una riduzione del corrispettivo compensando comunque il lavoro autonomo svolto sino al momento delle dimissioni;
- Art. 5 Il pagamento verrà effettuato a seguito di ricezione di richiesta di pagamento per prestazione occasionale con la prescritta marca da bollo.
- Art. 6 Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e sarà risolto nei casi previsti dalla Legge, con esclusione di qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'esperto qualora non vengano rispettate le norme del presente contratto;
- Art. 7 I dati forniti dall'esperta, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e al D. lgs. n. 101 del 10/08/2018, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui si è ispirata l'attività dell'Istituto;
- Art. 8 il presente contratto è pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto.
- Art. 9 L'esperta Prof.ssa Maini Annabella dichiara di assumersi la responsabilità del trattamento dei dati personali degli studenti e del personale scolastico per quanto concerne l'attività in oggetto.

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di MANTOVA e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico dell'esperta.


CLAUSOLA TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore, il subappaltatore, o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. di legge sopra citato, deve darne immediata comunicazione a questo Istituto Comprensivo ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Ostiglia, 25/05/2021

IL CONTRATTISTA
Maini Annabella



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Carla Sgarbi -



Letto, approvato e sottoscritto